

# Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 16 agosto 2024, n. T00131

**Nomina del consiglio di amministrazione di Cotral S.p.A.**

**OGGETTO: Nomina del consiglio di amministrazione di Cotral S.p.A.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

### VISTI:

- la Costituzione della Repubblica italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l'art. 41, comma 8 in tema di attribuzioni del Presidente della Regione Lazio;
- gli artt. n. 2380 *bis* e n. 2449 del Codice civile;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
- l'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", il quale prevede che le disposizioni relative all'incandidabilità alle cariche elettive regionali si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli Assessori regionali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- l'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a "*Ineleggibilità e incompatibilità dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti e delle società e altri enti privati a partecipazione regionale*";
- l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a "*Disposizioni per la trasparenza*";
- la legge 12 luglio 2011, n. 120 recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*";
- il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, recante: "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*".
- l'articolo 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo a "*Riduzioni di spesa nelle pubbliche amministrazioni*";
- il D.lgs. n. 39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e successive modifiche;

- l'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 relativo alla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione;
- l'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, approvata con D.G.R. n. 875/2022;
- il regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 18, recante "*Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice civile*", in attuazione dell'articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4";
- l'orientamento del 10 giugno 2019 espresso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del TUSP, dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche incardinata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'articolo 2389 del Codice civile, rubricato "compensi degli amministratori";

**RICHIAMATO** il succitato articolo 2449 del Codice civile, il quale dispone che "*Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza*";

**CONSIDERATO** che:

- la Regione Lazio è socio unico di Cotral S.p.A. (di seguito "Cotral"), società che svolge il servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano nel territorio della Regione Lazio e, in concessione, il servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali "Roma - Lido di Ostia" e "Roma - Civita Castellana - Viterbo";
- l'articolo 16 dello statuto di Cotral dispone:  
*"16.1 La Società è, di norma, amministrata da un Amministratore Unico nominato dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice civile. La Società può essere inoltre amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, incluso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice civile, ove consentito dalla disciplina vigente, nel rispetto dei criteri normativi, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa. La nomina e la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione dei relativi atti di nomina o di revoca. La Regione Lazio tra i membri nominati può designare quello deputato a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.*  
*16.2 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è comunque effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell'Organo Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.*  
*16.3 Nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo non devono sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile, nonché ogni altra causa di inconfiribilità o incompatibilità prevista dalle norme vigenti in materia. L'incarico di componente dell'Organo Amministrativo non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica al momento del conferimento dell'incarico. L'Organo Amministrativo adotta misure volte ad*

*assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando preventivamente idonee soluzioni operative.*

*16.4 Spetta all'Assemblea la determinazione del compenso di tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, ivi compresi quelli spettanti al Presidente ed all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma del c.c., attraverso apposita relazione sulla remunerazione, sentito il Collegio Sindacale, in ordine alle politiche adottate in materia di retribuzione degli amministratori, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, laddove espressamente riconosciute all'atto della nomina. E' fatto comunque divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.*

*16.5 I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica al massimo per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'Organo Amministrativo sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente dell'Organo Amministrativo la Regione Lazio provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.*

*16.6 Ai componenti dell'organo amministrativo, si applica la disciplina della prorogatio prevista dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.*

*16.7 Non è prevista la carica di Vicepresidente.”.*

**ATTESO** che ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 175/2016:

- *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico” (comma 2);*
- *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. (...) La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15” (comma 3);*
- *“agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.” (comma 1);*

**RICHIAMATI** gli artt. 2 e 3 del succitato decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che, in tema di *prorogatio* degli organi amministrativi, testualmente prevedono:

- *“Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti” (art. 2);*
- *“1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.”(art. 3);*

**PRESO ATTO** che il rinnovo dell'organo amministrativo di COTRAL S.p.A. si rende necessario in quanto, l'attuale consiglio di amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. T00167

del 21 luglio 2021, risulta scaduto con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, deliberata dall'assemblea dei soci in data 27 giugno 2024 (giusta D.G.R. n. 458/2024), nonché successivamente decaduto in data 10 agosto 2024, in quanto decorso il termine di durata della *prorogatio*, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, co. 11, D.Lgs. n. 175/2016 e de gli artt. 2 e 3 del succitato decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

**PRESO ATTO** inoltre che, nell'ambito della succitata assemblea del 27 giugno 2024, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 27 giugno 2024, è stato altresì deliberato che la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) componenti tenuto conto:

- delle valutazioni di adeguatezza organizzativa, effettuate sulla base degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, così come desunti dai bilanci d'esercizio della predetta società, dai quali emergono, nell'ultimo triennio (2021-2023), i seguenti valori medi, in incremento rispetto ai dati medi riferiti al triennio precedente (2018-2020): valore della produzione (euro 352,8 milioni), investimenti (euro 252,2 milioni), numero dei dipendenti (n. 3081);
- che la soluzione non comporta un aggravio dei costi della Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00167 del 21 luglio 2021 società in quanto la stessa è già amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) consiglieri e che il costo della remunerazione che la società sostiene per l'organo amministrativo non potrà, a normativa vigente, oltrepassare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (euro 343.872,94) e l'ulteriore limite di spesa (euro 240.000), stabilito dal medesimo art. 4 bis, co. 3, del r.r. n. 18/2016, che rinvia a quanto stabilito dall'art. 11, co. 6 del TUSP;

**RICHIAMATE** le note prot. n. 989163 del 2 agosto 2024 e prot. n. 995236 del 5 agosto 2024, con le quali il Presidente della Regione Lazio ha individuato quali componenti del consiglio di amministrazione di Cotral:

- il dott. Manolo Cipolla (Presidente);
- la dott.ssa Barbara Mannucci (consigliere);
- la dott.ssa Maria Beatrice Scibetta (consigliere);

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dal dottore Manolo Cipolla (prot. n. 1015345/2024 e n. 1015350/2024), dalla dott.ssa Barbara Mannucci (prot. n. 1016183/2024 e n. 1016184/2024) e dalla dott.ssa Maria Beatrice Scibetta (prot. n. 1011368/2024), attestanti:

- la disponibilità alla nomina, comprensiva di documento di identità e di curriculum vitae;
- la conoscenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi, alla data di rilascio, in quelle previste per gli amministratori di enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'articolo 1, comma 2; lettera c) del medesimo decreto;
- di non versare nelle cause di ineleggibilità e di decadenza, di cui all'art. 2382 del Codice civile;
- di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 97, della Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, ovvero di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale in carica;
- di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, c. 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12;
- di non incorrere in alcuna causa ostativa alla nomina ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 235/2012;
- di non essere lavoratore collocato in quiescenza;
- di non essere dipendente della Regione Lazio;
- di non essere un dipendente di una pubblica amministrazione;
- di non avere contenziosi pendenti con la Regione, tali da ingenerare conflitti di interessi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 371 e dell'art. 356, comma 6 del R.R. 1/2002 e ss.mm.;

- di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società;
- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all'incarico di che trattasi;
- l'eventuale percezione di compensi da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;
- l'eventuale titolarità di cariche elettive, ricadendo nella condizione di cui all'art. 5, co. 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

**ACQUISITI** agli atti della Direzione regionale Ragioneria Generale, con riferimento al dott. Manolo Cipolla:

- il certificato del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 16 agosto 2024, contrassegnato con il n. 116895/2024/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 1025473/2024;
- il certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 16 agosto 2024, acquisito agli atti regionali con prot. n. 1025473/2024;
- il certificato del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 13 agosto 2024, contrassegnato con il n. 12725/2024/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 1023144/2024;
- il certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 13 agosto 2024, acquisito agli atti regionali con prot. n. 1023144/2024;
- la comunicazione dell'INPS - Direzione regionale Lazio - acquisita agli atti regionali con prot. n. 1000265 del 6 agosto 2024, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
- la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno effettuata in data 12 agosto 2024;
- la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA, effettuata in data 5 agosto 2024;
- la consultazione dell'anagrafe storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica, effettuata in data 12 agosto 2024;
- nota dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti regionali con prot. n. 1001145 del 6 agosto 2024, concernente l'insussistenza di contenzioni pendenti tra la Regione Lazio ed il dott. Bareato, al fine della verifica di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 371 e 356, c. 6, del vigente R.R. 1/2002;

**ACQUISITI** agli atti della Direzione regionale Ragioneria Generale, con riferimento alla dott.ssa Barbara Mannucci:

- il certificato del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 16 agosto 2024, contrassegnato con il n. 116898/2024/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 1025473/2024;
- il certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 16 agosto 2024, acquisito agli atti regionali con prot. n. 1025473/2024;
- la comunicazione dell'INPS - Direzione regionale Lazio - acquisita agli atti regionali con prot. n. 1000259 del 6 agosto 2024, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
- la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno effettuata in data 12 agosto 2024;
- la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA, effettuata in data 5 agosto 2024;
- la consultazione dell'anagrafe storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica, effettuata in data 12 agosto 2024;

- nota dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti regionali con prot. n. 1001145 del 6 agosto 2024, concernente l'insussistenza di contenzioni pendenti tra la Regione Lazio ed il dott. Bareato, al fine della verifica di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 371 e 356, c. 6, del vigente R.R. 1/2002;

**ACQUISITI** agli atti della Direzione regionale Ragioneria Generale, con riferimento alla dott.ssa Maria Beatrice Scibetta:

- il certificato del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 16 agosto 2024, contrassegnato con il n. 116890/2024/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 1025473/2024;
- il certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 16 agosto 2024, acquisito agli atti regionali con prot. n. 1025473/2024;
- la comunicazione dell'INPS - Direzione regionale Lazio - acquisita agli atti regionali con prot. n. 1000269 del 6 agosto 2024, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
- la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno effettuata in data 12 agosto 2024;
- la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA, effettuata in data 7 agosto 2024;
- la consultazione dell'anagrafe storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica, effettuata in data 12 agosto 2024;
- nota dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti regionali con prot. n. 1001145 del 6 agosto 2024, concernente l'insussistenza di contenzioni pendenti tra la Regione Lazio ed il dott. Bareato, al fine della verifica di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 371 e 356, c. 6, del vigente R.R. 1/2002;

**PRESO ATTO** che, in sede di attività istruttoria, il Responsabile del procedimento ha verificato - sulla base delle dichiarazioni rese, della documentazione presentata nonché delle risultanze acquisite d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo - l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, fermo restando che l'esito dell'istruttoria, conclusa in data 26 luglio 2023, non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, "*qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del Codice civile.*";

**TENUTO CONTO** che il compenso dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, è disciplinato dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito TUSP, il quale stabilisce che: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società*

*devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.";*

**TENUTO CONTO** altresì che, ai sensi del successivo comma 7 dell'art. 11 del TUSP, *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni..."*;

**PRESO ATTO** che l'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013..."*;

**PRESO ATTO** che il vincolo indicato dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, in base a diverse deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e all'orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si applica agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del TUSP;

**RILEVATO** che la Regione, ancor prima dell'approvazione del decreto-legge 90/2014 si è dotata di una propria disciplina in materia attraverso il regolamento regionale n. 12/2014, abrogato e sostituito dal regolamento regionale n. 18/2016, recante: *"Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile"*, adottato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, l.r. n. 4/2013 e modificato e integrato dal r.r. 30 aprile 2021 n. 9;

**ATTESO** che in base agli articoli 2 del r.r. n. 18/2016, Cotral è classificabile nella fascia n. 1, alla quale corrisponde:

- con riferimento all'art. 3 del succitato regolamento, un compenso massimo erogabile pari all'100% per cento del trattamento economico del Presidente della Regione per l'Amministratore unico o amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe;
- con riferimento all'art. 3 *bis* del succitato regolamento, un trattamento economico massimo erogabile per i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione che non siano investiti di particolari cariche, pari al 20% per cento del trattamento economico del Presidente della Regione;



**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 4/2013, il trattamento economico mensile spettante al Presidente della Regione è pari ad euro 13.800,00 lordi;

**RICHIAMATI**, altresì, il co. 5 dell'art. 3 ed il co. 2 dell'art. 3 bis del r.r. n. 18/2016, con cui si stabilisce che i succitati limiti si riferiscono "agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società", ed inoltre, "In caso di stipula di coperture assicurative per polizze vita e infortuni, i premi assicurativi delle suddette polizze pagati dalle società ed i cui beneficiari sono gli amministratori, rientrano nell'ambito del limite massimo stabilito dall'assemblea dei soci,

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 4 bis del r.r. n. 18/2016 (così come modificato dal r.r. n. 9/2921), dispone che:

- comma 1, "(...) fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto l'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società di cui all'articolo 1, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013";
- comma 3, "Fermo restando che il compenso massimo degli amministratori non può, in ogni caso, superare, ai sensi dell' articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 175/2016, il limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, ai fini di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto dell'orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016";

**PRESO ATTO** che:

- il succitato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n.175/2016, non risulta ancora emanato;
- dalle risultanze contabili, con riferimento alla società in questione, il costo annuale massimo sostenibile per il compenso dell'organo amministrativo è quantificato in euro 240.000, da intendersi al lordo e onnicomprensivo, inclusi oneri di legge:

Costo sostenuto compensi organo amministrativo anno 2013	Limite 80% Costo sostenuto anno 2013	Limite di 240.000 (art. 11, co. 6, del d.lgs. 175/2016)
Euro 429.841,18	Euro 343.872,94	Euro 240.000,00

**ATTESO** inoltre che, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00167 del 21 luglio 2021, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4-ter, co. 1, del r.r. n. 18/2016, al fine di riassorbire i costi sostenuti in eccedenza nelle annualità 2015-2020 (pari ad euro 128.875,89), è stato disposto, a decorrere dall'anno 2021 e sino al 2026, una decurtazione annua per il compenso dell'organo amministrativo di Cotral pari ad euro 11.699,63 per il 2021 e pari ad euro 23.482,89 per il periodo 2022-2026, che determina un costo annuale massimo sostenibile, sino al 31.12.2026, pari ad euro 216.517,11, lordi e onnicomprensivi, inclusi oneri di legge;

**RITENUTO** che, in base agli articoli 4 e 4-ter, comma 3, del r.r. n. 18/2016 e successive modificazioni, COTRAL S.p.A. debba monitorare periodicamente il rispetto del limite previsto per il costo annuale dell'amministratore, nonché gli ulteriori limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo

individuati dalla vigente normativa nazionale e regionale nei confronti di chi riceve compensi a carico della finanza pubblica, fornendo specifica illustrazione nella relazione sulla remunerazione allegata al bilancio di esercizio, sentito il collegio sindacale;

**VISTA** la nota del Presidente della Regione n. 1018802 del 12 agosto 2024, nella quale, in relazione all'organo amministrativo di COTRAL è specificato che *"nelle more dell'adozione del nuovo decreto del Mef in materia di compensi per gli amministratori delle società, si propone di erogare ai membri del consiglio di amministrazione il compenso massimo attribuibile in base alla normativa statale e regionale vigente, comprensivo del compenso per le deleghe che il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, conferirà al Presidente"*, precisando altresì che *"in ogni caso, la determinazione dei compensi dovrà tener conto delle decurtazioni disposte con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00167 del 21 luglio 2021"*;

**VISTO** l'art. 16, co. 4, dello Statuto societario, il quale dispone che *"spetta all'Assemblea la determinazione del compenso di tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, ivi compresi quelli spettanti al Presidente ed all'Amministratore Delegato, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia."*;

**RITENUTO** alla luce di quanto sopra indicato, di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione della società COTRAL S.p.A.:

- ✓ il dott. Manolo Cipolla, nato a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione;
- ✓ la dott.ssa Barbara Mannucci, nata a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di consigliere;
- ✓ la dott.ssa Maria Beatrice Scibetta, nata a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di consigliere;

**RITENUTO** di determinare la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e decorrenza dalla data di nomina del consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea dei soci;

**RITENUTO** pertanto:

- ✓ di rimettere, ai sensi dell'art. 16, c. 4, dello statuto societario, all'Assemblea dei soci di COTRAL S.p.A. la determinazione del compenso dei componenti dell'organo amministrativo della società, ivi compreso quello spettante al Presidente per le deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, proponendo di riconoscere agli stessi il compenso massimo annuale entro il limite del costo annuale massimo sostenibile, corrispondente al limite di cui all'art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 175/2016 ed all'art. 4 *bis* del r.r. n. 18/2016 (pari ad euro 240.000,00), da intendersi al lordo e onnicomprensivo, inclusi oneri di legge;
- ✓ di stabilire che, per effetto del Decreto del Presidente della Regione n. T00167 del 21 luglio 2021, sino al 31.12.2026, il costo annuale massimo sostenibile per il compenso dell'organo amministrativo, corrispondente al succitato limite di cui all'art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 175/2016 ed all'art. 4 *bis* del r.r. n. 18/2016 (pari ad euro 240.000,00), è decurtato di una quota annuale pari ad euro 23.482,89, con conseguente riconoscimento ai membri del C.d.A. Cotral di compensi entro i seguenti limiti di costo annuale sostenibile da parte della società:
  - per il Presidente euro 153.517,00 annui, lordi e onnicomprensivi, inclusi oneri di legge, comprensivi del compenso per le deleghe che il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, conferirà al medesimo Presidente;

- per ciascun componente del consiglio di amministrazione euro 31.500,00 annui, lordi e onnicomprensivi, inclusi oneri di legge;
- ✓ di dare atto che, sino al 31.12.2026, per effetto della succitata decurtazione, il costo annuale massimo sostenibile per il compenso dell'organo amministrativo, ai sensi della normativa vigente statale e regionale e per effetto del succitato Decreto del Presidente della Regione n. T00167 del 21 luglio 2021, è pari ad euro 216.517,11, lordi e onnicomprensivi, inclusi oneri di legge;
- ✓ di dare atto che per i titolari di cariche elettive trova applicazione l'art. 5, co. 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sino al permanere delle condizioni stabilite dalla medesima disposizione;

**ATTESO** che il costo riconosciuto per l'organo amministrativo di COTRAL S.p.A. è posto a carico del bilancio della medesima società e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;

**VISTO** l'articolo 14 (*Nomina degli amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale*) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante "*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*", laddove al comma 1 dispone che "*qualora il Presidente della Regione provveda alla nomina di amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale, lo stesso ne informa la commissione consiliare competente in materia di bilancio, entro dieci giorni dalla nomina*";

**RITENUTO** pertanto di trasmettere il presente decreto alla commissione consiliare competente in materia di bilancio entro 10 giorni dall'adozione del presente atto;

## DECRETA

per i motivi esposti in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto:

1. di nominare, ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario e dell'art. 2449 del c.c., quali componenti del Consiglio di amministrazione di Cotral S.p.A.:
  - ✓ il dott. Manolo Cipolla, nato a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione;
  - ✓ la dott.ssa Barbara Mannucci, nata a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di consigliere;
  - ✓ la dott.ssa Maria Beatrice Scibetta, nata a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di consigliere;
2. la nomina ha la durata di tre anni, decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione del presente atto, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
3. di rimettere, ai sensi dell'art. 16, c. 4, dello statuto societario, all'Assemblea dei soci di COTRAL S.p.A. la determinazione del compenso dei componenti dell'organo amministrativo della società, ivi compreso quello spettante al Presidente per le deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, proponendo di riconoscere agli stessi il compenso massimo annuale entro il limite del costo annuale massimo sostenibile, corrispondente al limite di cui all'art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 175/2016 ed all'art. 4 *bis* del r.r. n. 18/2016 (pari ad euro 240.000,00), da intendersi al lordo e onnicomprensivo, inclusi oneri di legge;
4. di stabilire che, per effetto del Decreto del Presidente della Regione n. T00167 del 21 luglio 2021, sino al 31.12.2026, il costo annuale massimo sostenibile per il compenso dell'organo amministrativo, corrispondente al succitato limite di cui all'art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 175/2016 ed all'art. 4 *bis* del r.r. n. 18/2016 (pari ad euro 240.000,00), è decurtato di una quota annuale pari ad euro 23.482,89, con

conseguente riconoscimento ai membri del C.d.A. Cotral di compensi entro i seguenti limiti di costo annuale sostenibile da parte della società:

- per il Presidente euro 153.517,00 annui, lordi e onnicomprensivi, inclusi oneri di legge, comprensivi del compenso per le deleghe che il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, conferirà al medesimo Presidente;
  - per ciascun componente del consiglio di amministrazione euro 31.500,00 annui, lordi e onnicomprensivi, inclusi oneri di legge;
5. di dare atto che, sino al 31.12.2026, per effetto della succitata decurtazione, il costo annuale massimo sostenibile per il compenso dell'organo amministrativo, ai sensi della normativa vigente statale e regionale e per effetto del succitato Decreto del Presidente della Regione n. T00167 del 21 luglio 2021, è pari ad euro 216.517,11, lordi e onnicomprensivi, inclusi oneri di legge;
  6. di dare atto che per i titolari di cariche elettive trova applicazione l'art. 5, co. 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sino al permanere delle condizioni stabilite dalla medesima disposizione;
  7. di dare mandato alla società Cotral S.p.A., ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 3, del regolamento regionale n. 18/2016, così come inserito dal r.r. n. 9/2021, di monitorare periodicamente il rispetto del limite previsto per il costo annuale dell'organo amministrativo fornendo specifica illustrazione nella relazione di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento regionale n. 18/2016 e successive modificazioni;
  8. che nel corso dell'incarico i componenti del Consiglio di amministrazione presentino annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e sull'assenza di conflitti di interesse alla società COTRAL S.p.A., tenuta ad effettuare i necessari controlli.
  9. di invitare la società ad adempiere agli obblighi pubblicazione previsti dall'articolo 14 del D.lgs. n. 33/2013.
  10. di trasmettere il presente decreto alla commissione consiliare competente in materia di bilancio entro 10 giorni dall'adozione del presente atto, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante "Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie", laddove al comma 1 dispone che *"qualora il Presidente della Regione provveda alla nomina di amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale, lo stesso ne informa la commissione consiliare competente in materia di bilancio, entro dieci giorni dalla nomina"*;

Il costo riconosciuto per l'organo amministrativo di COTRAL S.p.A. è posto a carico del bilancio della medesima società e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela avanti all'autorità giurisdizionale competente, nei termini previsti dalla legge.

Il presente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presidente  
Francesco Rocca